



09799/15

13 MAG. 2015

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 19511/2008

Cron. 9799

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI MACIOCE - Presidente - Ud. 03/02/2015
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - PU
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19511-2008 proposto da:

POLICLINICO X S.P.A., C.F.

X, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELE RAITERI, VINCENZO LAMASTRA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.G.I.L., C.F. X

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N. 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA ROSARIA AMBROSINI, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 823/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2007, R.G. N. 1630/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l'Avvocato; /

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 11 settembre 2007 la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello proposto dal Policlinico X s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto l'opposizione al decreto ai sensi dell'art. 28 l. 300/70 che aveva dichiarato antisindacali alcuni comportamenti datoriali adottati tra il 15 dicembre 2004 e il 21 gennaio 2005 nei confronti di r.s.u. di CGIL , specificamente indicati, ravvisandone l'attualità e la suscettibilità di reiterazione, così ordinandone la cessazione.

In esito a critico e argomentato esame delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale ravvisava un generale atteggiamento della società datrice di ostilità e intolleranza verso il sindacato e i r.s.u., originato dalla mancata attivazione della prima fin dal 2003 per stipulare il contratto aziendale, esasperato dai contrasti sulla monetizzazione del diritto al riposo compensativo dal 2000 al 2004 e specificatosi nei comportamenti denunciati nei confronti dei r.s.u. A e D , nella dequalificazione ritorsiva del primo e nella collocazione della nuova bacheca per le comunicazioni sindacali accanto ad altra preesistente, anziché presso la palazzina dei T (di diverso ingresso in azienda dei lavoratori), come richiesto: così valutato antisindacale il comportamento tenuto dalla società datrice nella sua complessità, non isolando i singoli episodi dal contesto generale, come invece da essa preteso.

Con atto notificato l'11 luglio 2008, il Policlinico X s.p.a. ricorre per cassazione con cinque motivi, cui resiste CGIL con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce nullità del procedimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione di norme processuali in riferimento alla mancata pronuncia dei giudici di merito sull'istanza di ammissione di sommarie informazioni testimoniali in sede di procedimento ai sensi dell'art. 28 l. 300/70, per l'accertamento dei fatti e dei rapporti tra le parti.

Con il secondo, il ricorrente deduce nullità del procedimento e violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 e n. 3 c.p.c., per difetto di attualità e comunque di prova in concreto, a carico del sindacato, del comportamento datoriale

antisindacale, con la contestazione della ricostruzione in fatto della vicenda e della capacità a testimoniare delle r.s.u. coinvolte, sentite a sommarie informazioni testimoniali.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in riferimento all'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea attribuzione di maggiore attendibilità a taluni (r.s.u.) piuttosto che ad altri (vicini alla direzione aziendale e protagonisti di alcuni atti antisindacali) sommari informativi testimoniali, con formazione non corretta della prova in ordine alle vicende contestate.

Con il quarto, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omessa illustrazione delle ragioni per cui è ritenuta condotta antisindacale la non monetizzazione dei riposi compensativi, nonostante l'assenza di una tale previsione nel CCNL, o l'impedimento di accesso ai locali di lavoro a due dipendenti non in servizio sia pure per il ritiro dei listini paga, senza adeguata valutazione, a tale ultimo proposito, delle dichiarazioni di una sommaria informatrice e ritenuto invece non costituire comportamento sanzionabile in via disciplinare il rifiuto di ricevere la comunicazione di un ordine di servizio aziendale (neppure reputato atto di insubordinazione).

Con il quinto, il ricorrente deduce falsa applicazione dell'art. 28 l. 300/70 e dell'art. 25 CCNL di categoria, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea assunzione alla stregua di comportamento antisindacale, in assenza dei suoi presupposti, del mutamento di mansioni (pure previste nella sua qualificazione professionale dall'art. 51 CCNL) del r.s.u. RA e della decisione aziendale del luogo di collocazione, diverso da quello richiesto dai r.s.u., della seconda bacheca.

Il primo motivo, relativo a nullità del procedimento per violazione di norme processuali in riferimento alla mancata pronuncia dei giudici di merito sull'istanza di ammissione di sommarie informazioni testimoniali in sede di procedimento ai sensi dell'art. 28 l. 300/70, è inammissibile.

Ed infatti, nella formulazione del mezzo il Policlinico ricorrente si è limitato a lamentare l'omessa pronuncia della Corte territoriale sulle proprie istanze istruttorie, debitamente trascritte, dedotte *"ritenendo carente la fase di sommarie informazioni in sede di procedimento di urgenza ex art. 28 legge 300/70 per l'accertamento dei fatti e dei rapporti tra azienda e sindacato"*, senza aggiungere altro.

*Stenne
Mora*

R

Sicchè, la doglianza non è ascrivibile ad *error in procedendo*, come denunciata, non investendo una questione di rito rilevante a fini di accertamento di una preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte (come nel caso di giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello: Cass. 17 giugno 2009, n. 14098), ma neppure a vizio di motivazione.

Come noto, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* risulti priva di fondamento (Cass. 17 maggio 2007, n. 11457; Cass. 23 febbraio 2009, n. 4369; Cass. 7 marzo 2011, n. 5377): il che non si verifica nella specie.

Il secondo motivo, relativo a nullità del procedimento e violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c., per difetto di attualità e comunque di prova in concreto, a carico del sindacato, del comportamento datoriale antisindacale, è inammissibile.

Esso tende, infatti, a sollecitare sostanzialmente il riesame del merito della vicenda e della valutazione probatoria, come noto di esclusiva competenza del giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua e corretta come quella della Corte territoriale (per le ragioni esposte a pgg. da 3 a 6 della sentenza): e ciò anche attraverso la dedotta incapacità di testi, senza neppure allegazione, né tanto meno trascrizione degli atti con cui essa nei precedenti gradi l'abbia tempestivamente eccepita (come onere della parte che essa deduca, diversamente la nullità sanandosi: Cass. 19 agosto 2014, n. 18036; né potendo, in difetto, essere denunciata per la prima volta in sede di legittimità: Cass. 29 gennaio 2013, n. 2075) e pertanto in violazione del principio di autosufficienza, a norma dell'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220).

Parimenti inammissibile è il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in riferimento all'art. 2697 c.c., per erronea valutazione probatoria dei sommari informativi testimoniali.

Esso non consiste, infatti, in una denuncia di norme di diritto violate, meramente enunciata senza neppure una loro puntuale deduzione, non consistendo in una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, né nella sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa (Cass. 28 novembre 2007, n. 24756), neppure mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina: così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla corte regolatrice di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunciata (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

La doglianza si risolve piuttosto in un vizio di motivazione, quale profilo di censura, in sede di legittimità, dell'allegata erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, siccome esterna all'esatta interpretazione della norma, tipicamente inerente alla valutazione del giudice di merito (Cass. 4 aprile 2013, n. 8315) e quindi in una sostanziale contestazione, insindacabile in giudizio di legittimità, dell'accertamento del fatto e della valutazione probatoria di esclusiva competenza del giudice di merito, se non per violazione dei canoni di corretto percorso logico neppure denunciati.

Sicché la violazione di legge denunciata, come anche prospettata nel quesito di diritto, non è pertinente al motivo di censura in concreto rivolto alla sentenza, concernendo invece critiche alla motivazione e alla valutazione degli elementi posti a base della decisione: a pena appunto di inammissibilità, non essendo consentito confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell'errore di diritto (Cass. 18 novembre 2011, n. 24253).

Il quarto motivo (vizio di motivazione sulle ragioni della ritenuta qualificazione dei comportamenti scrutinati come condotta antisindacale) e il quinto (falsa applicazione dell'art. 28 l. 300/70 e dell'art. 25 CCNL di categoria per erronea qualificazione dei comportamenti scrutinati come comportamento antisindacale) possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi per la comune contestazione della qualificazione come antisindacali di comportamenti altrimenti giustificati.

Essi sono entrambi infondati.

La Corte territoriale ha, infatti, qualificato antisindacale la condotta del Policlinico X s.p.a. di non monetizzazione dei riposi compensativi, di ingiustificato impedimento dell'accesso ai locali di lavoro ai due dipendenti A e D (r.s.u. di CGIL

) in occasione non di servizio, di mutamento di mansioni del primo (addetto a quelle deteriori di lavaggio degli automezzi, con esclusione dai turni di reperibilità e dalle relative indennità) e della decisione aziendale del luogo di collocazione, diverso da quello richiesto dai r.s.u., della seconda bacheca.

Tutti i suddetti comportamenti datoriali sono stati adottati tra il 15 dicembre 2004 e il 21 gennaio 2005 e la Corte meneghina li ha ritenuti *"espressione di un clima aziendale generalmente ostile alle iniziative dei r.s.u. e all'attività del sindacato"*, ciò desumendo *"anche dalla successione temporale dei fatti"* (così a pg. 5 della sentenza), in esito ad un critico ed argomentato esame delle risultanze istruttorie, secondo un percorso motivo esaustivo, giuridicamente corretto e logicamente congruo (a pgg. da 3 a 6 della sentenza), esente dai vizi denunciati e resistente alle critiche formulate dal ricorrente.

E soprattutto la valutazione è stata esattamente compiuta, contrariamente alla non corretta operazione del Policlinico X di disaggregazione di ogni episodio isolandolo dagli altri, con valutazione globale non limitata ai singoli fatti, ritenendo l'esaurimento di ogni azione lesiva datoriale non preclusiva dell'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo, per la persistenza e idoneità a produrre effetti durevoli nel tempo, attese la portata intimidatoria e la conseguente situazione di incertezza, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale: così accertando in fatto l'attualità della condotta antisindacale e la permanenza dei suoi effetti, con valutazione esclusivamente propria del giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici (Cass. 12 novembre 2010, n. 23038; Cass. 6 giugno 2005, n. 11741), come detto sussistente nel caso di specie.

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna il Policlinico X alla rifusione, in favore del Sindacato, delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015

Il consigliere est.
(dott. Adriano Patti)

Il Presidente
(dott. Luigi Macioce)

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, **13 MAG. 2015**...

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA